

Modello 730/2017, spese di istruzione: requisiti e limiti per la detrazione

Edoardo Sesini - Dottore commercialista in Bergamo

La detrazione per le spese di istruzione spetta nella misura del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 564 euro per ciascun alunno o studente. Tra le spese ammesse rientrano le tasse e i contributi obbligatori; la detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per la mensa scolastica, le gite e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 2017. Come si compila il modello 730/2017?

Le **detrazioni per le spese di istruzione** sono state recentemente riviste dalla legge n. 107/2015 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") che ha modificato l'art. 15, comma 1, lettera e) ed ha inserito la nuova lettera e-*bis*).

A seguito di tali modifiche, la lettera e) non riguarda più tutte le spese di istruzione detraibili, ma disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria ed è ora la successiva lettera e-*bis* a disciplinare la detrazione delle spese "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni".

La norma deve anche essere coordinata con la detrazione del 19% per le **erogazioni liberali** a favore degli **istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62/2000, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa con le condizioni previste dalla norma - art. 15, comma 1, lettera i-*octies*), TUIR.

Le due norme **non sono cumulabili** con riferimento al singolo alunno.

Ad esempio

Il contribuente che ha **un solo figlio** e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali.

Il contribuente con **due figli**, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.

Alla luce del combinato disposto delle due disposizioni, "i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'**innovazione tecnologica** (ad esempio, acquisto di cartucce stampanti), all'**edilizia scolastica** (ad esempio, pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'**ampliamento dell'offerta formativa** (ad esempio, acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-*octies*) dell'art. 15 TUIR.

Invece, le **tasse**, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, ma non per le finalità di cui alla lettera i-*octies*), rientrerebbero nella previsione

della lettera e-*bis*).

Leggi anche

- [Modello 730/2017: detrazione per erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche](#)
- [Modello 730/2017: arredo giovani coppie e IVA sull'acquisto di immobili](#)
- [Credito per imposte pagate all'estero: penalizzato chi presenta il 730](#)
- [Modello 730/2017: come gestire le spese universitarie](#)
- [Modello 730/2017: spese sanitarie detraibili anche senza ricetta](#)
- [Modello 730/2017: visto di conformità senza più segreti](#)

Spese detraibili

La detrazione per le spese di istruzione spetta, nella misura del **19%**, delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia (scuole materne), del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a **564 euro** per ciascun alunno o studente.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le **tasse** (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i **contributi obbligatori**.

In particolare la detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per:

- la mensa scolastica (circolare n. 3/E/2016, risposta 1.15);
- i servizi integrativi come il pre e il post scuola e l'assistenza al pasto (risoluzione n. 68/E/2016);
- gite scolastiche;
- l'assicurazione della scuola;
- ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc., deliberato dagli organi d'istituto.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).

Deve, inoltre, essere posto in evidenza che il bonus scatta anche se il servizio è reso tramite il **Comune** o **altri soggetti terzi** rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi di istituto. Si tratta, infatti, di un servizio previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (circolare n. 18/E/2016, risposta 2.1; risoluzione n. 68/E/2016).

Infine, ogni precedente considerazione è valida sia per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico che, ovviamente, per il contribuente stesso.

La documentazione da controllare e conservare per il 2016 è la seguente:

Limite di detraibilità

La detrazione, nella misura di 19%, è calcolata sull'intera spesa ma per un importo annuo non superiore a **564 euro** per l'anno 2016, a **717 euro** per l'anno 2017, a **786 euro** per l'anno 2018 e a **800 euro** a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente.

La detrazione **non spetta** per le spese relative a:

- acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (circolare n. 3/E/2016, risposta 1.15);
- servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (risoluzione n. 68/E/2016).

Come compilare il modello 730/2017

I campi da compilare nel modello 730/2017 sono i **rigli da E/8 a E/10** con il codice 12.

Se la spesa riguarda **più di un alunno**, occorre compilare più rigli da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della **Certificazione Unica** con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Questa detrazione **non è cumulabile** con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

I campi da compilare nel modello Redditi 2017 sono i **rigli da RP8 a RP13** con codice 12